

N. 3062

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOLAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1998

Norme di equità fiscale

ONOREVOLI SENATORI. - Interessi, diritti di mora ed imposizioni diverse a carico del contribuente, per il ritardo col quale le Amministrazioni finanziarie dello Stato - centrale e periferiche - e degli enti locali (nonchè i rispettivi concessionari della riscossione) riescono a provvedere agli adempimenti connessi con l'esazione e la riscossione delle imposte, stanno raggiungendo livelli inammissibili, molto spesso assai superiori all'ammontare del tributo vero e proprio. Si rinvia in proposito alla lettera (firmata) di un lettore pubblicata il 24 gennaio 1998 da *Il Giornale*.

È questo un genere di imposizione illogico ed illegittimo, quando la causa del ritardo non dipende dal contribuente, il quale non può essere tenuto a sopportarne le gravose conseguenze. Alla base dell'imposizione al contribuente del pagamento di questi interessi, diritti di mora e imposizioni di diversa denominazione, l'Amministrazione finanziaria presuppone una disponibilità di denaro da parte del contribuente stesso, nell'intervallo fra l'origine dell'imposizione del tributo ed il momento della riscossione, che va retribuita come se si trattasse di un prestito. In realtà il prestito è la risultante di un contratto concordato fra le due parti interessate, mentre nella fattispecie - fra Amministrazione finanziaria e contribuente - non esiste alcun contratto e tale inesistenza non può essere supplita da disposizioni legislative.

Inoltre, la motivazione addotta dall'Amministrazione è infondata anche perchè risultano falliti i casi di iniziativa del contribuente per procedere al pagamento anticipato rispetto alla riscossione d'ufficio, come era del resto da prevedersi: lo stesso complesso di motivi per i quali l'Amministrazione finanziaria non è stata in grado di

soddisfare gli adempimenti burocratici per notificare la riscossione, impedisce all'Amministrazione stessa di accettare allo sportello dei propri uffici il pagamento d'iniziativa spontanea del contribuente.

Non v'è dubbio che - per effetto della rilevanza dell'ammontare di tali interessi, diritti di mora, eccetera, dovuto ai tempi crescentemente lunghi necessari all'Amministrazione finanziaria per attuare gli adempimenti occorrenti per le riscossioni - i contribuenti non tarderanno a rivolgersi in misura massiva alla magistratura per essere assolti da tale ingiusta imposizione, soluzione peraltro consentita esclusivamente ai ceti più abbienti in considerazione dei noti, alti costi della giustizia.

Anche in considerazione di questa parzialità, eticamente e costituzionalmente inammissibile, il presente disegno di legge abroga ogni forma di interessi, diritti di mora ed imposizioni d'altro genere a carico del contribuente per il ritardo col quale l'Amministrazione finanziaria (o/e i concessionari di quest'ultima per l'esazione) provvede agli adempimenti connessi con l'esazione e la riscossione e stabilisce che negli atti per la riscossione dei predetti interessi, diritti di mora, eccetera, siano specificati gli eventuali atti formali, di cui sia responsabile il contribuente, che abbiano determinato il ritardo nella riscossione stessa.

Quanto prospettato dal presente disegno di legge arrecherà un minimo mancato introito alle pubbliche amministrazioni poichè, come è stato possibile constatare, degli importi globalmente richiesti (tributo e interessi) con riscossione ritardata, le Amministrazioni finanziarie introitano meno del 20 per cento, detratte le spese per adempimenti burocratici interni nonchè provvigioni, aggi e competenze diverse agli

enti preposti all'attuazione materiale della riscossione.

Il presente provvedimento si inserisce in un quadro di razionalizzazione ed equità fiscale che non può non comprendere prioritariamente anche l'esenzione dall'onere, per i contribuenti, relativo alla spedizione postale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici delle Am-

ministrazioni finanziarie - centrale, periferiche o/e locali - di dichiarazioni, atti e documenti in adempimento ad obblighi di legge. Il livello delle tariffe imposte dall'Ente poste italiane per questo genere di spedizioni è sensibile per molte fasce di contribuenti e non sussistono fondati e razionali motivi per i quali questi ultimi debbano sobbarcarsi tale onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dei commi 141 e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè ogni altra disposizione che ponga a carico dei contribuenti il versamento di interessi, diritti di mora o altre imposizioni in favore delle Amministrazioni finanziarie dello Stato, centrale e periferiche, e degli enti locali, ovvero dei rispettivi concessionari per l'esazione o la riscossione, per gli adempimenti connessi con l'esazione di tributi, imposte o somme di denaro, da effettuarsi in ottemperanza alle decisioni delle Commissioni tributarie d'appello.

Art. 2.

1. La validità degli atti di notifica, di richiesta di pagamento, di ingiunzione di pagamento e di ogni altro atto riguardante il pagamento da parte del contribuente di interessi, diritti di mora ed imposizioni di diversa motivazione per ritardata riscossione di imposte è condizionata all'indicazione, da apporsi nell'atto stesso, di fatti, comportamenti ed atti tali da comprovare che la responsabilità della ritardata riscossione è attribuibile al contribuente.

Art. 3.

1. L'invio da parte dei contribuenti, mediante lettera raccomandata, anche con avviso di ricevimento, alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, di dichiarazioni, atti e do-

cumenti in adempimento ad obblighi di legge non è soggetto ad alcun onere.

2. Il Ministero delle finanze e il Ministero delle comunicazioni stipulano le necessarie intese con l'Ente poste italiane per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

